



D.LGS. 81/08

**CONTRATTI D'APPALTO E D'OPERA
DAL DUVRI AI COSTI DELLA SICUREZZA**



RIFERIMENTI NORMATIVI PRINCIPALI

D.LGS. 626/94 – ART. 7 (abrogato)

L. 123/2007 (introduzione DUVRI)

D.LGS. 81/08 – ART. 26 (in vigore dal 15/05/2008)

Obblighi del datore di lavoro in materia di appalti



Il DDL, in caso di affidamento dei lavori a ditte esterne all'interno della propria unità produttiva, ha l'obbligo di verificare anche attraverso l'iscrizione alla CCIAA l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera.

Deve FORNIRE ai predetti soggetti delle informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui devono operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alla propria attività.



Il DL nella fase di cooperazione e coordinamento DEVE IMPEGNARSI AD ADOTTARE TUTTE LE MISURE DI PREVENZIONE utili a ridurre i rischi esistenti nei luoghi oggetto di appalto coordinando gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi a cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dei lavori.







19 2 2006



Quindi, per la precisione:

1) COMMITTENTE RACCOGLIE PREVENTIVAMENTE LE
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA DITTA APPALTATRICE

1.1) Visura Camerale

1.2) DURC da aggiornare trimestralmente

1.3) Elenco nominativo lavoratori impegnati in cantiere

1.4) Organigramma della Sicurezza

1.5) Posizioni Previdenziali ed Assicurative

1.6) Formazione ed Addestramento effettuate

1.7) Regolamentazione eventuali SUBAPPALTI

2) COMMITTENTE FORNISCE DETTAGLIATE INFORMAZIONI SUI
RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE OVE ANDRANNO AD
OPERARE E SULLE MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA
ADOTTATE



3) COMMITTENTE CONVOCA DITTA/E APPALTATRICE/I PER RIUNIONE SPECIFICA ALLO SCOPO DI:

3.1) COOPERARE ALL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

3.2) COORDINARE GLI INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI A CUI SONO ESPOSTI I LAVORATORI, INFORMANDOSI RECIPROCAMENTE ANCHE AL FINE DI ELIMINARE I RISCHI INTERFERENZIALI DOVUTI DALLE DIVERSE ATTIVITA'

3.3) DEFINISCE I COSTI PER LA SICUREZZA A FRONTE DEI RISCHI INTERFERENZIALI INDIVIDUATI



4) SULLA BASE DELLA RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

4.1) DITTA APPALTATRICE DEVE FORNIRE LA PROPRIA VDR (OPPURE POS A SECONDA DEL TIPO DI CANTIERE) RELATIVA A QUELLO SPECIFICO CANTIERE

4.2) COMMITTENTE REDIGE DUVRI CHE CONSEGNA IN COPIA ALLA/E DITTA/E APPALTATRICE/I

4.3) COMMITTENTE PREDISPONE DOCUMENTO INDICANTE COSTI PER LA SICUREZZA



5) ALL'APERTURA DEL CANTIERE E FINO AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI:

5.1) DITTA APPALTATRICE DOTATA I PROPRI LAVORATORI DI TESSERINO DI RICONOSCIMENTO CHE VA INDOSSATO O COMUNQUE TENUTO INDOSSO E MOSTRATO SU RICHIESTA

5.2) COMMITTENTE VERIFICA CHE SOLO LE PERSONE DELLA DITTA APPALTATRICE PREVENTIVAMENTE COMUNICATE ACCEDANO EFFETTIVAMENTE AL CANTIERE



Dunque, per poter redigere un buon DUVRI occorrono innanzitutto tutte le informazioni da parte degli appaltatori/fornitori in modo che si possano fornire dati certi e se c'è la presenza o meno, e soprattutto l'entità, dei rischi derivanti dalle interferenze.

INTERFERENZE : una volta analizzate le fasi in cui vengono svolte le attività affidate ai lavoratori autonomi e ditte esterne, è necessario analizzare il programma dei lavori per poter individuare le interferenze tra le lavorazioni.

L'individuazione delle interferenze avviene analizzando le concomitanze, le sovrapposizioni e le amplificazioni dei rischi dovute a situazioni ambientali, di particolare entità e non.



Per ogni interferenza occorre indicare:

- Lavorazioni compatibili:
- il vincolo allo sfasamento temporale
- le modalità di verifica

Relativamente alle lavorazioni che non rientrano sotto l'applicabilità del D.Lgs. 494/96 pur essendo cantieri, si applica la Legge 123/07 così come previsto per le altre realtà aziendali.



- Attività lavorative interferenti (tipo cronogramma ex 222/03)
- Azienda committente e imprese coinvolte
- Rischi di interferenza aggiuntivi esistenti
- Aree aziendali interessate
- Misure sicurezza previste
- Costi della sicurezza
- Responsabile attuazione misure di sicurezza
- Modalità di verifica sull'attuazione
- Date verifica



COSTI DELLA SICUREZZA

D.Lgs. 81/08 - ART 26, comma 5

“.....devono essere specificatamente indicati I COSTI relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli connessi con lo specifico appalto

Con determinazione ministeriale n. 3/08 si ribadisce quanto espresso già all'art 3 della legge 123/07 che introduce la necessità di redigere, tra i documenti a corredo dell'appalto, un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, denominato DUVRI, modificando così l'art 86 del D.lgs 163/06, relativo ai “criteri di valutazione delle offerte anormalmente basse” soprattutto con riguardo all'esclusione di ribassi d'asta per il costo relativo alla sicurezza.



Per capire quali possono essere le attività, le lavorazioni che possono essere oggetto di costi della sicurezza interferenziali e quindi a carico del COMMITTENTE, in analogia agli appalti di lavori, si può fare RIFERIMENTO, in quanto compatibili, a quanto stabilito all'art 7 co 1 del DPR 222/03 ed in particolare:

- Gli apprestamenti come ponteggi e trabattelli
- Le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti
- Gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti e / o non adeguati alla realtà aziendale)



.....CONTINUA

- I mezzi e i servizi di protezione collettiva come la segnaletica di sicurezza e avvisatori acustici
- Le procedure previste per specifici motivi di sicurezza
- Gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti
- ◆ Le misure di coordinamento relative all'uso comune di
 - Apprestamenti
 - ◆ Attrezzature
 - ◆ infrastrutture
 - ◆ mezzi e servizi di protezione collettiva



Nell'analisi della STIMA DEI COSTI, questa dovrà essere:

CONGRUA

ANALITICA PER SINGOLE VOCI, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, o basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata o sull'elenco dei prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non sia disponibile, la stima dovrà essere effettuata con riferimento ad un'analisi dei costi dettagliata e desunta da indagini di mercato.



ESCLUSIONI:

Si specifica che per gli APPALTI è possibile in determinate situazioni, è possibile escludere la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi :

1) la mera fornitura, senza installazione, tranne casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per es.: la consegna di materiale e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri;

2) i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "Interno" tutti i locali e i luoghi messi a disposizione dall'appaltante, per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

3) i servizi di natura intellettuale anche se effettuati presso la stazione appaltante.



Sono quantificabili come COSTI DELLA SICUREZZA da interferenze le MISURE, in quanto compatibili, specificate all'art 7 co.1 del DPR 222/03 previste nel DUVRI e richiamate in precedenza.

Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare e/o ridurre il rischio al minimo

I costi sono a carico dell'impresa, che deve dimostrare, in sede di richiesta di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzi del mercato.

I costi della sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi vanno tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti al ribasso.